

Art. 36

Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009

((del 2016, del 2022 e del 2023))

1. L'[articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#), e l'[articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'[articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#), indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del [Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018](#), fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'[articolo 17 del regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020](#).

((1-bis. All'[articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2025"))

2. All'[articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'[articolo 42 del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'[articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#) è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'[articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#).».

((2-bis. All'[articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011,](#)

***n. 159**, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario".*

*2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'**articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 10 marzo 2023, n. 21**, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al **decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 dicembre 2016, n. 229**, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023**, e 6 aprile 2023, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023**, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023**.*

La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*2-quater. All'**articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 giugno 2022, n. 79**, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'**articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, **comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 marzo 2019, n. 26**")*